

n. 1/2021 P.C.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento *ex artt. 12 bis* ss. della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Antonietta Facchino,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.6.2021,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012

Antonietta Facchino (residente in Coccaglio – BS – Via A. Grandi, n. 15, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. dott.ssa Calogera Licata.



Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente procedura può essere qualificato come “*consumatore*” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012 e rispetto al quale non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 7, c. II, della L. n. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultima (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravata da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Antonietta Facchino la quale invero risulta onerata da un debito (in larga parte scaduto) complessivamente stimato in ben oltre € 100.000,00= mentre il suo reddito mensile netto ammonta a circa € 1.500,00=.

D'altro canto l'elenco delle spese necessarie per il sostentamento dell'istante e del proprio nucleo familiare, anche alla luce delle verifiche condotte dall'O.C.C., appare corretto anche alla luce del contributo che, seppur forzosamente, viene fornito dall'ex coniuge dell'istante medesima (destinato, peraltro, al solo mantenimento dei due figli).

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle.



Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo, il pagamento dell'unico creditore ipotecario nei limiti di realizzo del bene su cui insiste la prelazione in sede di esecuzione individuale (già pendente e che proseguirà), il pagamento integrale dei (contenuti) crediti privilegiati nonché il pagamento degli ulteriori creditori chirografari in misura pari quantomeno all'8,19%.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, questo è prospettato in 5 anni ad esito dei quali, con un unico riparto, verranno riversato compiuti i pagamenti secondo le percentuali prospettate.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno ricavate dal versamento in favore della procedura (*id est* su di un conto corrente a questa intestato), ad opera della stessa sovraindebitata, dell'importo mensile di € 200,00= per l'intero periodo di esecuzione del piano oltreché dal ricavato della vendita del menzionato immobile in sede esecutiva (per la parte di competenza) e di ulteriori residuali cespiti mobiliari.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.



L'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli; sono pervenute contestazioni da parte del solo creditore AMCO – ASSET Management Company S.p.a., a cui l'O.C.C. ha puntualmente replicato.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

D'altro canto lo stesso debitore ha indicato la propria disponibilità ad aumentare, se del caso, potendolo, l'apporto mensile in favore della procedura, ciò che eventualmente potrà garantire la tenuta del piano anche nel caso di aggiudicazione del bene immobile in un esperimento di vendita successivo al primo in sede di



esecuzione individuale.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Antonietta Facchino emerge come la stessa non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: ed infatti la situazione in cui versa la proponente deriva dalla cessazione del rapporto con l'ex marito padre dei figli della proponente medesima il quale ha omesso di versare spontaneamente quanto stabilito dal giudice della famiglia.

D'altro canto, la proponente è stata poi interessata da problemi di carattere personale che ne hanno limitato la capacità lavorativa.

Per tutto quanto sin qui detto, espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il piano del consumatore può quindi essere omologato.

Del resto, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali offerte dalla proponente, nulla di più potrebbe ricavarsi per i creditori nel caso di liquidazione del patrimonio.

P.Q.M.

Il Giudice delegato così provvede:

a) omologa il piano del consumatore presentato da Antonietta Facchino nata a Lucera (FG) il 16.5.1966 e residente in Coccaglio (BS), Via A. Grandi, n. 15 e ne ordina la pubblicazione a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi*



da sovraindebitamento” del sito del Tribunale di Brescia;

- b) ordina – se del caso - la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;
- c) dispone che l’O.C.C. vigili sull’attuazione del piano ed in particolare sulla regolarità dei versamenti mensili da parte della proponente su c.c. intestato alla procedura;
- d) dispone che l’OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all’O.C.C.

Brescia, 30 luglio 2021

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

